

NOTA TECNICO-OPERATIVA n.1/2014

Assenze temporanee e accoglienza in situazione di ricorso avverso diniego del riconoscimento della protezione internazionale

Questa nota tecnico-operativa definisce alcune procedure operative che si dovranno osservare nei casi di

- 1. Assenze temporanee dalla struttura di accoglienza;
- 2. Accoglienza in situazione di ricorso avverso diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

1. ASSENZE TEMPORANEE DALLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA

Assenze ingiustificate

Per assenza ingiustificata si intende l'allontanamento volontario della persona ospite, per più giorni, senza alcun accordo con il coordinatore/responsabile del progetto medesimo.

In tali casi se l'assenza si protrae per più di tre giorni, il coordinatore/responsabile del progetto dovrà darne comunicazione al Servizio Centrale e alla Questura.

Qualora l'assenza dovesse protrarsi per un periodo di 15 giorni* l'ospite perderà il diritto di permanere in accoglienza e verrà dimesso. Della dimissione va data comunicazione al Servizio Centrale e alla Questura.

(*) Il termine perentorio dei 15 giorni può essere ridotto, a discrezione del'ente locale titolare del progetto SPRAR, e va comunque inserito nel regolamento della struttura di accoglienza.

Assenza giustificata

Per assenza giustificata si intende un periodo di assenza dal progetto, debitamente motivato (es. recarsi in altra città per visitare parenti e/o amici, rinnovare il permesso di soggiorno, etc.) che la persona ospite può concordare con il coordinatore/responsabile del progetto. Di tale assenza, che non dovrà superare i 15 giorni, dovrà essere data comunicazione al Servizio Centrale (referenti territoriale e di rendicontazione) e alla Questura.

Ripresentarsi in accoglienza il giorno dopo la scadenza concordata significa rinunciare all'accoglienza, tranne in casi particolari che saranno affrontati volta per volta con il Servizio Centrale.

Durata assenza giustificata - eccezioni

Sono consentite – dietro autorizzazione del Servizio Centrale (sia referente territoriale che di rendicontazione) – assenze temporanee, in via eccezionale, della durata di massimo un mese per i seguenti motivi:

- Ricerca lavoro e/o alloggio;
- Tirocinio formativo e/o formazione;
- Assistenza a parenti e/o amici malati;
- Cure mediche.

Per ogni altro caso non contemplato nell'elenco di cui sopra è necessario il confronto con il Servizio Centrale.

Nel caso di tirocini residenziali e/o di periodi di prova lavorativi che superino la durata di un mese non è possibile autorizzare l'assenza temporanea e dunque mantenere il posto in accoglienza nel progetto; pertanto, qualora l'ospite inizi il tirocinio o il periodo di prova, l'accoglienza si considererà terminata.

Spese rendicontabili in periodi di assenza giustificata

Pocket money – E' possibile continuare l'erogazione, sempre che l'assenza sia autorizzata come previsto sopra. Nel caso in cui l'assenza sia giustificata dallo svolgimento di un lavoro o dalla frequenza di un tirocinio con indennità di frequenza, il pocket money non dovrà essere erogato.

Erogazione buoni spesa/denaro – E' possibile continuare a erogarli. Nel caso in cui i progetti provvedano direttamente all'approvvigionamento di tutti i beni materiali, il coordinatore/responsabile potrebbe proporre l'erogazione di denaro solo per il periodo di assenza.

Attenzione! Le indicazioni sopra riportate devono essere presentate e condivise direttamente con le persone in accoglienza, già al momento dell'ingresso nello SPRAR.

2. PROSEGUIMENTO DELL'ACCOGLIENZA NEL PROGETTO SPRAR IN CASO DI RICORSO

Se il richiedente protezione internazionale destinatario di un provvedimento di diniego da parte della Commissione territoriale si avvale della facoltà di ricorrere avverso tale decisione negativa, ha diritto a rimanere in accoglienza fino al rilascio di un permesso di soggiorno per "richiesta asilo-attività lavorativa".

Nel caso in cui il permesso di soggiorno per "richiesta asilo-attività lavorativa" venga regolarmente rilasciato, il periodo di accoglienza deve terminare il prima possibile, a meno che le condizioni fisiche del richiedente non gli consentano di svolgere attività lavorativa. Per "condizioni fisiche" si intendono anche eventuali disabilità ascrivibili a vulnerabilità inerenti alla sfera psicologica.

E' opportuno ricordare che, qualora ci fosse un impedimento nella normale procedura di emissione del permesso di soggiorno per attività lavorativa (indipendentemente dalla volontà del richiedente), la persona avrebbe comunque diritto a permanere in accoglienza, nelle more del superamento dello stesso.

Qualora, invece, il ricorso dovesse confermare la decisione negativa della Commissione territoriale, l'accoglienza avrebbe termine e non si protrarrebbe durante l'eventuale ricorso in appello.

Tuttavia e in ogni caso, si presentano spesso casi-limite per la cui complessità si ritiene necessario che il progetto SPRAR si confronti di volta in volta con il Servizio Centrale.

Attenzione! Le indicazioni sopra riportate devono essere presentate e condivise direttamente con le persone in accoglienza, già al momento dell'ingresso nello SPRAR.